

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 1/2015 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del 18 dicembre 2015

**relativa all'applicazione del titolo V dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in tutto il territorio della Repubblica di Moldova [2015/2445]**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 462,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria dal 1° settembre 2014.
- (2) La Repubblica di Moldova ha comunicato alla Commissione europea che sarà in grado di garantire la piena attuazione e applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo su tutto il suo territorio dal 1° gennaio 2016.
- (3) È opportuno che il consiglio di associazione riesamini periodicamente l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova.
- (4) È opportuno che il comitato di associazione nella formazione «Commercio» verifichi l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova e riferisca regolarmente al consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

1. Il titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, si applica a tutto il territorio della Repubblica di Moldova dal 1° gennaio 2016.
2. Il consiglio di associazione riesamina l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova entro 10 mesi dall'adozione della presente decisione e successivamente una volta all'anno.
3. Il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» verifica l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di cui al paragrafo 1. Esso riferisce al consiglio di associazione una volta all'anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.
4. Il titolo VII dell'accordo (Disposizioni istituzionali, generali e finali) si applica esclusivamente in relazione al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

<sup>(1)</sup> GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Chişinău, il 18 dicembre 2015

*Per il Consiglio di associazione*

*Il presidente*

G. BREGA

---